



COMUNE DI PERSONICO

**Regolamento comunale
concernente il sostegno ai giovani,
alle famiglie e agli anziani**

del 19 dicembre 2023

INDICE

TITOLO I – Generalità	3
Art. 1 Scopo	3
Art. 2 Natura	3
Art. 3 Campo d'applicazione	3
Art. 4 Beneficiari	3
Art. 5 Esclusione	3
TITOLO II – Prestazioni	4
Art. 6 Limiti	4
Art. 7 Eventi straordinari o altri bisogni particolari	4
TITOLO III – Procedura	4
Art. 8 Domanda	4
Art. 9 Obbligo d'informazione	5
Art. 10 Restituzione	5
TITOLO IV – Disposizioni finali	5
Art. 11 Competenza	5
Art. 12 Abrogazioni	5
Art. 13 Entrata in vigore	5



Il Consiglio comunale di Personico, visti:

- gli art. 13 cpv. 1 l et. a), 42 cpv. 2 e 186 della Legge organica comunale del 10 marzo 1987,
- l'art. 131 del nuovo Regolamento comunale di Personico del 19 dicembre 2023.

TITOLO I **Generalità**

Art. 1 **Scopo**

Le prestazioni previste da questo Regolamento perseguono lo scopo di sostenere puntualmente i giovani, le famiglie e gli anziani domiciliati nel Comune di Personico.

Art. 2 **Natura**

I contributi previsti nel presente Regolamento hanno carattere puntuale e temporaneo.

In casi particolari o in caso d'abuso, il Municipio ha la facoltà di richiedere il rimborso rateale, totale o parziale, del contributo elargito.

Art. 3 **Campo d'applicazione**

1. Il Comune eroga prestazioni nei seguenti casi:

- a. contributo alle famiglie per la nascita di un/una figlio/a;
- b. contributo alle famiglie per lo studio o la formazione dei figli dal termine dell'apprendistato o della scuola post-obbligatoria di livello secondario fino al compimento dei 24 anni;
- c. contributo alle famiglie per le attività a pagamento, della durata minima di 6 mesi e in ambito extrascolastico, per i figli fino al compimento dei 24 anni;
- d. contributo alle famiglie per la partecipazione dei figli fino al compimento dei 24 anni a colonie, campi Scout, corsi "Lingue e sport", corsi di lingue riconosciuti sulla base di disposizioni federali o cantonali;
- e. contributo ai pensionati AVS per la fornitura di pasti a domicilio da parte di organizzazioni riconosciute dall'Autorità cantonale;
- f. contributo ai giovani fino al compimento dei 24 anni che partecipano regolarmente e assiduamente quali monitori o istruttori ad attività svolte da enti/associazioni/fondazioni senza scopo di lucro;
- g. casi di rigore per eventi straordinari o altri bisogni particolari.

2. Le prestazioni comunali sono erogate solo se richieste dall'interessato o da un suo rappresentante.

Art. 4 **Beneficiari**

Le richieste di prestazioni comunali possono essere presentate dall'interessato o dal suo rappresentante legale a condizione che:

- il beneficiario sia domiciliato o dimorante (permesso B / B UE-AELS) nel Comune da almeno 1 anno;
- per le prestazioni a favore dei figli, quest'ultimi siano regolarmente residenti nel Comune con almeno un genitore da almeno 1 anno;
- la prestazione comunale deve essere restituita nel caso in cui il richiedente trasferisca il suo domicilio o la sua dimora durante il primo anno di percezione delle prestazioni.

Art. 5 **Esclusione**

Le prestazioni comunali non vengono erogate a:

- a. persone in mora con il pagamento delle tasse comunali e delle imposte, comprese le richieste d'acconto, federali, cantonali e comunali;

- b. cittadini stranieri la cui residenza in Svizzera è stata autorizzata in base ad una dichiarazione di terzi che ne garantiscono il sostentamento;
- c. persone che hanno percepito indebitamente e non ancora restituito prestazioni sociali erogate dallo Stato, dal Comune o da altri enti pubblici o privati.

TITOLO II Prestazioni

Art. 6 Limiti

1. Il Consiglio comunale, in occasione dell'approvazione dei conti preventivi, definisce l'importo del fondo destinato ai contributi a favore dei giovani, delle famiglie e degli anziani. Se questo importo viene consumato prima della fine dell'anno, il diritto ai vari contributi si esaurisce. Il Municipio provvede ad un tempestivo annuncio alla popolazione tramite avviso all'albo comunale.
2. Ciò premesso, i limiti per i singoli contributi sono definiti entro i seguenti parametri:
 - a. contributo alle famiglie per la nascita di un/una figlio/a:
min. CHF 500.00 – max. CHF 1'000.00 per evento;
 - b. contributo alle famiglie per lo studio o la formazione dei figli dal termine dell'apprendistato o della scuola post-obbligatoria di livello secondario fino al compimento dei 24 anni:
min. CHF 200.00 – max. CHF 1'000.00 all'anno;
 - c. contributo alle famiglie per le attività a pagamento, della durata minima di 6 mesi e in ambito extrascolastico, dei figli fino al compimento dei 24 anni (es. corsi organizzati da società sportive, corsi di educazione musicale proposti da scuole di musica riconosciute dal Cantone, dalla Federazione bandistica ticinese o da altre scuole locali, corsi di teatro, ecc.):
20% - 50% della spesa effettiva pagata - max. CHF 300.00/attività e massimo CHF 600.00 all'anno;
 - d. contributo alle famiglie per la partecipazione dei loro figli fino al compimento dei 24 anni a colonie, campi Scout, corsi "Lingue e sport", corsi di lingue della durata minima di 5 giorni consecutivi:
20% - 50% della spesa effettiva pagata - max. CHF 300.00/attività e massimo CHF 600.00 all'anno;
 - e. contributo ai pensionati AVS per la fornitura di pasti a domicilio da parte di organizzazione riconosciute dall'Autorità cantonale:
min. CHF 2.00 - max. CHF 4.00/pasto;
 - f. contributo ai giovani fino al compimento dei 24 anni che partecipano regolarmente e assiduamente quali monitori o istruttori ad attività svolte da enti/associazioni/fondazioni locali (comunali o ticinesi) senza scopo di lucro:
min. CHF 100.00 – max. CHF 300.00 all'anno;
 - g. casi di rigore (art. 7): fino ad un importo max. di CHF 2'000.00/anno.

Art. 7 Eventi straordinari o altri bisogni particolari

1. In casi di disagio particolarmente grave o eventi straordinari possono essere erogate puntuali prestazioni anche a persone escluse sulla base degli articoli che precedono.
2. Per eventi straordinari si intendono tutte quelle situazioni che non possono essere ragionevolmente previste, rispettivamente di bisogno puntuale, che fanno astrazione dal novero degli ambiti definiti nel presente Regolamento e che incidono in modo rilevante sulla disponibilità finanziaria del richiedente.
3. In questi casi il richiedente deve rivolgersi al Servizio sociale intercomunale e farsi accompagnare per almeno 6 mesi o fintanto che la situazione non risulta rientrata o perlomeno sotto controllo.
4. Sono escluse prestazioni ricorrenti.

TITOLO III Procedura

Art. 8 Domanda

1. La domanda deve essere inoltrata al Municipio al più tardi entro tre mesi dall'evento.
2. La domanda per l'ottenimento dei contributi previsti nel presente Regolamento deve essere inoltrata per iscritto al Municipio, allegando:
 - a. ogni documento atto a comprovare la richiesta;
 - b. i giustificativi di spesa, conferma d'iscrizione, ecc.;
 - c. i giustificativi di pagamento;
 - d. eventuali altri documenti indicati dal Municipio, anche in un secondo tempo, indispensabili per stabilire il diritto al contributo.
3. a. ogni domanda può anche essere inoltrata al Municipio prima dello svolgimento dell'attività. In questo caso è necessario allegare alla richiesta una conferma dello svolgimento del corso/dell'attività con le relative date e una conferma del costo previsto.
 - b. I documenti definitivi di cui al cpv. 2 devono essere poi presentati entro 3 mesi dalla fine del corso/dell'attività e varranno come conferma della richiesta di contributi di cui al cpv. 3a.
 - c. Nel caso in cui il Comune non riceva alcun documento richiesto dall'art. 8 cpv. 2 entro tre mesi dalla fine del corso/dell'attività, il diritto al sussidio garantito dalla richiesta anticipata decade e l'importo bloccato torna disponibile nel fondo per i sussidi.

Art. 9 Obbligo d'informazione

1. Il richiedente, rispettivamente il beneficiario di un contributo, deve fornire gratuitamente al Municipio tutte le informazioni necessarie per accertare i suoi diritti e per stabilire l'importo del contributo, autorizzandolo inoltre ad esaminare gli atti pertinenti.
2. Tali obblighi sussistono anche dopo la concessione del contributo.
3. Se il richiedente, rispettivamente il beneficiario di un contributo, non fornisce sufficiente collaborazione nell'adempimento dei suoi obblighi d'informazione al Municipio, il contributo può essere negato.

Art. 10 Restituzione

1. La prestazione comunale indebitamente percepita deve essere restituita.
2. Il diritto di esigere la restituzione è perentorio dopo un anno dal giorno in cui il Municipio ha avuto conoscenza dell'indebitamento, ma in ogni caso dopo cinque anni dal pagamento del contributo.

TITOLO IV Disposizioni finali

Art. 11 Competenza

1. Il Municipio è competente per l'applicazione del presente Regolamento. Esso emana le necessarie disposizioni esecutive.
2. Nel caso di delega decisionale alla Cancelleria comunale, contro le decisioni di quest'ultima sarà data facoltà di reclamo al Municipio entro 15 giorni dalla notifica della decisione.
3. Contro le decisioni del Municipio è data facoltà di ricorso al Consiglio di Stato entro il termine di 30 giorni.

Art. 12 Abrogazioni

Il presente Regolamento abroga il Regolamento per la concessione di contributi ai giovani del 18 dicembre 2017 e ogni altra precedente disposizione in materia.

Art. 13 Entrata in vigore

Il Municipio fissa la data di entrata in vigore del presente Regolamento, dopo che lo stesso sarà stato approvato dalla competente Autorità cantonale.

*Adottato dal Consiglio comunale il 18 dicembre 2023.
Pubblicato dal 19 dicembre 2023 al 19 febbraio 2024.*